



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 21 Settembre 2023, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

**nei confronti della Camera di Commercio di Pavia sull'istanza di parere
ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175,
come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art.

11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la nota (prot. 0017817/U) del 4 agosto 2023, pervenuta a mezzo pec in pari data e acquisita al C.d.c n 11954 del 4 agosto 2023 e al protocollo pareri TUSP di questa Sezione n. 20/23, con la quale il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia ha trasmesso la determinazione del Commissario Straordinario n. 2023000051 del 03/08/2023, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

Udito il Relatore, dott. Mauro Bonaretti;

PREMESSO

Il Segretario generale della Camera di Commercio di Pavia ha trasmesso la determinazione del Commissario Straordinario sopra citata, avente ad oggetto la *“Operazione di trasformazione di Mirabilia network in Mirabilia Network scarl e fusione per incorporazione di Mirabilia network scarl in Isnart Scpa”*, unitamente alla seguente documentazione: progetto di trasformazione di *“Mirabilia Network”* in *Mirabilia Network scarl*” e successiva fusione tra *“Mirabilia network scarl”* e *Isnart scpa*; schema di nuovo statuto *Isnart scpa*; Statuto *Mirabilia scarl*; relazione dell'esperto ai sensi dell'art.2501 sexies del Codice civile; perizia giurata sulla relazione di stima del patrimonio di *“Mirabilia Network”*, relazione del Comitato Esecutivo dell'art.2501 quinquies del codice civile; bilancio intermedio di *Mirabilia Network*; bilancio intermedio di *Isnart Scpa*; parere dei Revisori dei conti sulla operazione di trasformazione e fusione.

Segnatamente, con tale determinazione è stata approvata l'operazione di contestuale trasformazione e fusione per incorporazione dell'associazione *Mirabilia Network* (associazione costituita da Unioncamere e 21 Camere di Commercio ai fini della valorizzazione turistica dei territori) nella società *Isnart-Istituto Nazionale Ricerche turistiche società consortile per azioni* (in house del sistema camerale per la valorizzazione del turismo), secondo quanto previsto nei documenti allegati. A tal fine, si è resa necessaria, sotto il profilo tecnico e strumentale, la propedeutica

operazione di trasformazione dell'associazione Mirabilia Network nella società Mirabilia Network Scarl per poi poter addivenire alla successiva e immediata incorporazione della società Mirabilia Network scarl in Isnart scpa.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

1. Il comma 3 dell'art. 5, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito per comodità anche "TUSP"), come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, prevede che le Amministrazioni trasmettano alla Corte dei conti, oltretutto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria, diretta o indiretta. Secondo la previsione normativa, la Corte dei conti *"delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

La norma prevede, inoltre, che, qualora la Corte non si pronunci entro il predetto termine di sessanta giorni, l'Ente possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione e che, in caso di parere in tutto o in parte negativo, qualora l'Amministrazione intenda procedere ugualmente all'acquisto della partecipazione, sia tenuta *"a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni"* (art. 5, co. 4, TUSP).

A fronte dei dubbi ermeneutici sorti con riferimento alla natura delle funzioni esercitate dalle Sezioni di controllo, posto che l'art. 5 TUSP qualifica la deliberazione adottata nell'esercizio di tale funzione quale "parere", le Sezioni riunite in sede di controllo hanno statuito che *"la pronuncia esitante nel parere previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"* (Sez. riunite n. 16/2022/QMIG).

2. Fermo l'inquadramento normativo su esposto, in via preliminare il Collegio è chiamato a stabilire se la determinazione del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia, trasmessa dall'Ente, debba essere sottoposta al controllo *ex art. 5 TUSP*.

Giova infatti rammentare che, su diverse richieste di parere riferite a operazioni di fusione per incorporazione questa Sezione ha dichiarato il "Non luogo a provvedere", ritenendo la relativa fattispecie non sussumibile nel novellato art. 5 TUSP, in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che, con pronuncia n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, hanno acclarato che proprio siffatta tipologia di operazione esula dal perimetro dei controlli stabiliti all'art. 5. In particolare, le Sezioni Riunite, con la deliberazione appena richiamata, hanno affermato che *"l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio"*, con la conseguenza che *"l'assunzione della qualità di socio segna (...) la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP, e quelli invece esclusi (...). In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie"*, tra le quali rientra espressamente *"la fusione"*.

Nel soffermarsi sulla prospettiva della Società incorporante, le Stesse Sezioni Riunite hanno richiamato gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza civilistica, la quale ha acclarato che ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. la fusione per incorporazione, pur determinando l'estinzione della società incorporata, conduce in ultima analisi ad una *"integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione"* (cfr. Cass. civ., sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970, richiamata nella suddetta deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022).

Le Sezioni riunite hanno, inoltre, ben evidenziato come nel caso della fusione *"non vi è alcuna modifica sostanziale della partecipazione che possa essere assimilabile all'acquisizione di nuove azioni; ciò in quanto la società incorporante permane come soggetto*

giuridico immutato, in esito alla fusione”, aggiungendo che “appare da escludere l’operazione di fusione per incorporazione, sia per gli enti soci dell’incorporante che per quelli dell’incorporata, dal campo di applicazione della rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in quanto tale vicenda non risulta equiparabile né alla costituzione di una società né all’acquisto di una nuova partecipazione in società già esistente.” (cfr. ancora una volta del. n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 cit., pag. 23).

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, tuttavia, l’operazione di incorporazione approvata con la determinazione del Commissario straordinario della Camera di Commercio di Pavia, dettata dalla strategia di razionalizzazione avviata dalla stessa Camera di Commercio, rappresenta solo la fase terminale di un’operazione complessa che prevede anche per essere compiutamente realizzata tecnicamente, la preliminare trasformazione della associazione “Mirabilia Network” in una società di capitali.

Tale operazione, pur essendo contestuale e strumentale al momento dell’incorporazione, presuppone che la Camera di Commercio partecipi alla costituzione di una nuova società.

In particolare, poi, diviene determinante, ai fini della sussumibilità della fattispecie nell’art. 5 TUSP, il fatto che, come affermato nella stessa determinazione del Commissario, la Camera di Commercio di Pavia non è attualmente socia di ISNART Scpa, avendo dismesso la partecipazione nel 2015. Di conseguenza l’operazione, nella sua articolazione complessiva, determinerà in concreto, al termine dei diversi passaggi di trasformazione e fusione, una nuova partecipazione della Camera di Commercio di Pavia in ISNART Scpa (società consortile per azioni).

Per questi motivi, l’operazione complessiva rientra tra quelle soggette al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

3. Di conseguenza, la Sezione procede all’esame nel merito della determinazione della Camera di Commercio di Pavia, per valutare la conformità della motivazione adottata dall’Ente ai parametri individuati dal legislatore.

Anche con riferimento ai parametri quali la “convenienza economica” e la “sostenibilità finanziaria” – che evocano criteri aziendalistici – va evidenziato che la Corte valuta l’adeguatezza della motivazione adottata dall’Amministrazione senza che ciò possa comportare forme di cogestione e di deresponsabilizzazione dell’azione amministrativa.

a) Con riferimento alla **conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo della “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali”**, questa Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che *“la verifica sulla compatibilità finanziaria tra il modello societario prescelto e le finalità istituzionali dell’ente socio impone l’esame (stante il rinvio disposto dallo stesso art. 5 cit.) dell’art. 4 del Tusp. Senza richiamare integralmente il contenuto dell’art. 4 cit., si ricorda che la disposizione in parola prescrive che le «società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi» devono essere «strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (...)».* Con riferimento alla verifica della sussistenza del presupposto della “stretta inerenza” con le finalità istituzionali dell’entesocio, in virtù del rinvio dinamico dell’art. 5 all’art. 4 Tusp, non si ravvisano novità rispetto al precedente quadro normativo che investiva la Corte dei conti dell’atto “a fini conoscitivi”. (Sez. reg. controllo Lombardia n. 194/2022/PASP).

A questo proposito, nella determinazione del Commissario straordinario si legge che *“per quanto concerne la compatibilità dell’operazione rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente si ricorda, come già accennato, che la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la promozione del turismo - attività proprie sia di Mirabilia che di IS.NA.R.T. - costituiscono funzioni e compiti specifici ex art 2 comma 2 punto d) bis della legge 29.12.93 n. 580 così come aggiornata con d.lgs. 219 del 25.11.16. Ne consegue che l’utilizzo di IS.NA.R.T., soggetto finale incorporante di Mirabilia Network e società in house del sistema camerale, risponde pienamente a quanto richiesto dall’art. 4 del d.lgs. 175/16, con particolare riferimento all’autoproduzione di beni e servizi strumentali (comma 2 lett. d);”.* Al riguardo, tuttavia, si segnala che la stessa Camera di Commercio nel 2015 aveva ritenuto necessario dismettere la partecipazione in ISNART Scpa, e che nella determinazione in esame non viene ben esplicitata l’esigenza di accedere ad una

nuova operazione complessiva dove ISNART Scpa torna ad assumere connotati di strategicità.

b) Con riferimento alla **conformità dell'atto a quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 TUSP sotto il profilo dell'onere di motivazione analitica della convenienza economica**, occorre effettuare, come già sottolineato da questa Sezione, *“un duplice passaggio logico”* (ex multis Sez. reg. controllo Lombardia n. 161/2022/PAR). In primo luogo, infatti, deve essere vagliata la rispondenza a criteri di economicità della scelta di avvalersi dello strumento societario, ed in secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la *“convenienza economica”* deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità scelta per l'erogazione del servizio (gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato).

In ogni caso, come evidenziato dalle Sezioni Riunite, *“la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità)”* (così Sez. riunite n. 16/2022/QMIG cit.).

Con particolare riferimento al primo passaggio logico, la Sezione ha già chiarito che l'Ente, *“per giustificare la “convenienza economica” della sua scelta di diventare socio dovrà, quanto meno, avvalersi dei parametri indicati dall'art. 20 del Tusp in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. D'altra parte, sarebbe priva di giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società (o l'acquisizione di partecipazioni in una società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione”* (Sez. reg. controllo Lombardia n. 194/2022/PASP).

Sullo specifico punto la determinazione del Commissario straordinario chiarisce che:

“- per quanto concerne le ragioni che giustificano l'operazione, si sottolinea come la stessa risponda ad un'esigenza di razionalizzazione delle strutture del sistema camerale che si

occupano di turismo e cultura: un unico “contenitore” invece di due, scioglimento di Mirabilia Network e confluenza delle sue attività all’interno di una società già esistente, ottimizzazione dei prodotti e dei servizi a favore dei soci grazie alla capitalizzazione delle esperienze. Prodotti e servizi più efficaci ed aderenti alle esigenze dei consorziati, realizzati con criteri di maggiore efficienza ed economicità grazie al miglior utilizzo dei fattori di produzione attualmente disponibili ed all’utilizzo di economie di scala: lo scioglimento di Mirabilia determina infatti l’eliminazione dei relativi costi di struttura e di staff (servizi amministrativi, funzione acquisti e-procurement, adempimenti anticorruzione e trasparenza, costi dell’organo di controllo, costi di governance, legale..), quantificati sulla base del budget 2023 approvato dall’assemblea dell’associazione in almeno 50 mila euro. È utile segnalare che l’operazione non comporta aumenti di costi di struttura lato IS.NA.R.T. ma solo costi cessanti lato Mirabilia: sarà quindi possibile efficientare la struttura di IS.NA.R.T. utilizzando al meglio la sua organizzazione e realizzando le attività in sostanziale continuità;”

c) Quanto alla valutazione sulla scelta in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, le Sezioni riunite hanno precisato che “lo scrutinio dell’atto deliberativo è teso ad accertare che l’istruttoria dell’Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l’uno o l’altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi” (Sez. riun. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Nel caso in esame, la relazione illustrativa premette che “il servizio in oggetto si configura innanzitutto come servizio strumentale dell’Ente per il raggiungimento di fini istituzionali legati a forme consensuali di esercizio della potestà amministrativa con altre istituzioni, e non è pertanto classificabile come “servizio a rilevanza economica””, specificando come “l’onere di motivazione aggravato e di istruttoria (...) vi è solo per l’affidamento in house di servizi di rilevanza economica, in quanto “l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di Contratti Pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento” è tra le finalità precipuamente

perseguibili mediante la partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società cosiddette in house” (cfr. relazione, pag. 5).

A questo proposito dalla determinazione e dalla documentazione allegata si evince che la funzione è già attualmente esternalizzata e che:

“- per quanto concerne la convenienza economica e finanziaria l’operazione non comporta costi né esborsi finanziari sia per gli associati di Mirabilia che per i soci di IS.NA.R.T. La fusione infatti sarà realizzata tramite utilizzo delle azioni proprie detenute da IS.NA.R.T, azioni che verranno assegnate ai soci dell’incorporanda Mirabilia sulla base del rapporto di cambio sopra ricordato. Per quanto concerne gli aspetti operativi dell’attività ex Mirabilia si segnala che il programma operativo potrà anch’esso proseguire - come detto in continuità - senza costi emergenti per le Camere di commercio partecipanti”. Si segnala inoltre, sebbene non direttamente rilevante ai fini del parere specifico sulla trasformazione societaria, ma significativo in termini di contestualizzazione dell’operazione, che ISNART scpa è società di sistema camerale ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge n. 580/1993 e ss.mm.ii e che nel corso degli ultimi cinque anni ha realizzato risultati positivi di bilancio.

d) Con riferimento alla **conformità dell’atto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 5 TUSP sotto il profilo dell’onere di motivazione analitica della sostenibilità finanziaria**, la Sezione ha già avuto modo di chiarire che *“il concetto di “sostenibilità finanziaria” non deve essere limitato all’iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminato anche nell’ottica della gestione dell’organismo societario onde evitare che non solo quell’iniziale apporto di capitale da parte dell’Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca l’Amministrazione socia a “soccorrere” finanziariamente la propria società”*(Sez. reg. controllo Lombardia n. 161/2022/PAR).

Tale ricostruzione risulta successivamente confermata dalle Sezioni riunite che hanno sottolineato la duplice accezione del concetto di sostenibilità finanziaria: *“una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’Amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato. Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della*

società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. [...] Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione precedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione" (così Sez. riunite, n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

Venendo alla concreta disamina in sede applicativa, in relazione al primo aspetto si segnala che la peculiare ragione della costituzione della società (solo a fini tecnici propedeutici alla operazione di immediata incorporazione) rende la visione prospettica di sostenibilità di Mirabilia Scarl priva di qualsiasi significato concreto in quanto la società svolge solamente funzioni temporanee di "veicolo a perdere" e pertanto valutazioni che attengono al funzionamento futuro della società sono precluse dall'assenza di azioni gestionali previste e dalla contestuale operazione di fusione per incorporazione in Isnart scarl. Per quanto riguarda la valutazione di sostenibilità di Isnart Scarl, la motivazione analitica è carente. Manca un business plan prospettico sull'andamento economico finanziario previsto e pertanto non è possibile esprimere una valutazione accurata.

Con riferimento il profilo della sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo dell'Amministrazione precedente, la determinazione puntualizza, come già

evidenziato che *la partecipazione alla società non prevede ulteriori spese a carico della Camera di Commercio.*

e) adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

A questo proposito si aderisce a quanto già affermato dalla Sezione del controllo sugli Enti con la recente deliberazione n. 91 del 7 settembre 2023 con riferimento alla stessa operazione di trasformazione e fusione:

"Avuto riguardo alla trasformazione dell'associazione Mirabilia in s.c.r.l., questa Corte, non disponendo di documentazione idonea a tale riscontro, richiama l'attenzione dell'Ente richiedente su quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2500 octies c.c., in ordine alla inammissibilità della trasformazione in società di capitali di associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Tale verifica si rende necessaria al fine di escludere forme di contribuzione che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, ipotesi che sarebbe configurabile come aiuto di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per il resto, la delibera dà espressamente atto della compatibilità dell'operazione in esame con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato, in quanto né la trasformazione né la successiva fusione per incorporazione prevedono per l'Ente alcun esborso finanziario".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, allo stato degli atti e nei limiti della documentazione ricevuta, rende nel senso espresso in parte motiva il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, sulla determinazione del Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Pavia n. 2023000051 del 03/08/2023 con la quale è stata approvata l'operazione di trasformazione e fusione per incorporazione di Mirabilia Network in IS.NA.R.T. s.c.p.a.

DISPONE

la trasmissione a mezzo pec della presente deliberazione al Commissario Straordinario quale legale rappresentante dell'Ente, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016;

ORDINA

Alla Camera di Commercio di Pavia di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 Settembre 2023.

Il Relatore
(Mauro Bonaretti)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
25 Settembre 2023
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)